

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01607/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1607 del 2024, proposto da

Alessandro Abruzzo, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Salerno e Vincenzo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria *ex lege* in Torino, via dell'Arsenale, n. 21;

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Commissione Giudicatrice di Concorso, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Angela Rosso, Jessica Salerno, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a)- del Decreto prot. n. 13103 del 07.08.2024 in uno alla allegata graduatoria con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale dell'Ufficio

Scolastico Regionale per il Piemonte, ha approvato la graduatoria finale del concorso di cui al Decreto ministeriale n. 205 del 26.10.2023 (“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno”) in uno al Decreto del Ministero dell’istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 2575 del 06.12.2023 per la classe di concorso B020 (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) per la Regione Piemonte nella parte in cui il ricorrente, pur avendo ottenuto un punteggio complessivo (punti 183) ovvero un punteggio superiore a quello di altri candidati utilmente graduati, non risulta inserito tra i vincitori di concorso in graduatoria di merito;

b)- per quanto di ragione e per come pedissequamente richiamati, degli atti (volutamente non ostesi e non altrimenti conoscibili) di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice ai sensi dell’allegato B del Decreto ministeriale 26.10.2023 n. 205 (“Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi”);

c)- per quanto di ragione, sebbene privo di natura provvedimento nonché di numero di protocollo, dell’avviso recante “Chiarimenti in materia di accesso agli atti e titoli di riserva” pubblicato dall’USR Piemonte in data 14.10.2024;

d)- per quanto di ragione, seppur non direttamente lesivo, del decreto prot. n. 13287 del 12.08.2024 pubblicato dall’USR Piemonte di assegnazione dei candidati da immettere in ruolo alla provincia di preferenza in uno all’elenco allegato;

e)- per quanto di ragione, seppur non direttamente lesivo, del decreto prot. 13134 del 07.08.2024 pubblicato dall’USR Piemonte di riparto del contingente di posti comuni e di sostegno del personale docente di scuola statale dell’Infanzia, Primaria

e Secondaria di primo e secondo grado, per l'a.s. 2024/25, nella regione Piemonte laddove assegna posti n. 19 per le assunzioni da GM24 per la cdc B20;

f)- per quanto di ragione del decreto prot. n. 5439 del 29.03.2024 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso B020 (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina);

g)- per quanto di ragione, seppur non direttamente lesivo, del DDG n. 78 del 17.01.2024 con cui è stato rideterminato il contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale di cui DDG n. 2575 del 06.12.2023 con cui è stata bandito il "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205";

h)- per quanto di ragione, seppur non direttamente lesivo, del DDG n. 2575 del 06.12.2023 con cui è stata bandito il "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205" in uno agli allegati 1 e A del DDG n. 2575/2023 contenenti i posti a bando per ciascuna regione in uno alle percentuali dei riservisti del 30%;

i)- per quanto di ragione, seppur non direttamente lesivo, del D.M. n. 205/2023 recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con

modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112” in uno agli allegati;

l)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato alla ricorrente;

Per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente, previa corretta valutazione dei titoli e, in particolare, del servizio prestato (5 annualità), e, quindi, previo riconoscimento della riserva prevista dal bando (“I bandi prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”), ad una corretta collocazione in graduatoria e, dunque, al potenziale riconoscimento dell’immediata immissione in ruolo;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimato, previa corretta valutazione dei titoli e, in particolare, del servizio prestato (5 annualità), e, quindi, previo riconoscimento della riserva prevista dal bando (“I bandi prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”) all’adozione del relativo provvedimento di immissione in ruolo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 il dott. Lorenzo Maria Lico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti partecipanti risultati vincitori all'esito della prova concorsuale indicata in epigrafe in quanto dall'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe derivare la necessità di inserimento del ricorrente nella graduatoria dei vincitori, con conseguente fuoriuscita di uno dei candidati attualmente presenti nella stessa (con la precisazione che, alla luce della prospettata esistenza di un titolo di riserva in favore del ricorrente, tutti i soggetti vincitori potrebbero in linea teorica essere penalizzati dall'accoglimento del ricorso, a prescindere dal punteggio riportato);

Ritenuto che non sussista, nelle more dell'integrazione del contraddittorio, un *periculum* tale da rendere necessaria la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati;

Ritenuto necessario autorizzare la notificazione per pubblici proclami come richiesto dal ricorrente nell'atto introduttivo, al fine di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'amministrazione resistente (Ministero dell'istruzione e del merito – Ufficio scolastico regionale per il Piemonte) dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome e cognome della parte ricorrente e l'indicazione della parte intimata;
- 3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti risultati vincitori all'esito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente su posto comune e di sostegno della scuola Secondaria I e II grado ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, bandito con Decreto n. 2575 del 6 dicembre 2023, Classe di concorso B020 – Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita;

5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7) il testo integrale del ricorso, come allegato;

B) in ordine alle prescritte modalità l'amministrazione resistente ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte della parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

Il Ministero dell'Istruzione e del merito – Ufficio scolastico regionale per il Piemonte:

c) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza e gli avvisi di cui sopra;

d) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e della presente ordinanza, integrati dai suindicati

avvisi; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 10 (dieci) giorni dall'adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in parte motiva.

Fissa per la decisione sulla domanda cautelare la camera di consiglio del 12.3.2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente

Alessandro Cappadonia, Referendario

Lorenzo Maria Lico, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Lorenzo Maria Lico

IL PRESIDENTE
Rosa Perna

IL SEGRETARIO